

**LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE
NELLE MEDICINE E PRATICHE NON
CONVENZIONALI RISERVATE AI
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DELLA COMMISSIONE SALUTE –
CONFERENZA STATO-REGIONI**

Consiglio Nazionale FNOMCeO - 12 dicembre 2009

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NELLE MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI RISERVATE A MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Medicine e pratiche non convenzionali oggetto del presente documento

AGOPUNTURA

Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell'infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee (punti e meridiani cutanei), per ristabilire l'equilibrio di uno stato di salute alterato. L'Agopuntura comprende anche la Moxibustione (tecnica di stimolo dei punti di Agopuntura attraverso il calore generato dalla combustione di coni di Artemisia secca) e il martelletto "fior di prugna" (somministrazione di piccoli traumi ripetitivi sui punti di Agopuntura)

FITOTERAPIA

Metodo terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti opportunamente trattati, uso che può avvenire anche all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina convenzionale

OMEOPATIA

Metodo diagnostico, clinico e terapeutico, formulato alla fine del XVIII° secolo dal medico tedesco Samuel Hahnemann, basato sulla "Legge dei Simili", che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze che, in una persona sana, riprodurrebbero i sintomi rilevanti e caratteristici del suo stato patologico, e sulla prescrizione, strettamente individualizzata sul paziente, di medicinali sperimentati secondo la metodologia omeopatica e prodotti per successive diluizioni e succussioni, "unitari" (monocomponente) o "complessi", composti da più ceppi unitari in preparazione magistrale

OMOTOSSICOLOGIA

metodo diagnostico, clinico e terapeutico, derivato dalla Medicina Omeopatica, formulato nella seconda metà del XX° secolo dal medico tedesco Hans Heinrich Reckweg, che si avvale di una sua caratteristica base teorica e metodologica e di una sua peculiare strategia terapeutica. La parola Omotossicologia deriva dal concetto di "Omotossina" cioè qualsiasi molecola endogena o esogena capace di provocare un danno biologico all'organismo. L'Omotossicologia interpreta la malattia come espressione della lotta fisiologica dell'organismo che tende ad eliminare le "omotossine" e/o come espressione del tentativo dell'organismo di compensare i danni omotossici subiti. La Omotossicologia si avvale di una farmacologia costituita da medicinali omeopatici a bassa (*low dose*) ed alta diluizione, sia unitari, sia complessi in formulazione standard

MEDICINA ANTROPOSOFICA

metodo diagnostico, clinico e terapeutico definito come "ampliamento dell'Arte Medica", formulato all'inizio del XX° secolo dal filosofo austriaco Rudolf Steiner e dal medico olandese Ita Wegman, che si avvale di un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita. La Medicina Antroposofica, sistema terapeutico complesso articolato in varie discipline, comprende anche una farmacologia costituita da medicinali tratti dalla Natura e prodotti con metodi peculiari e da medicinali omeopatici sia unitari, sia complessi in formulazione standard

AYURVEDICA

metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i principi generali della Tradizione medica dell'India, lo studio delle costituzioni dell'uomo (Vata, Pitta e Kapha) e la peculiare farmacoterapia

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i principi generali della Medicina Tradizionale Cinese e la peculiare farmacoterapia

La definizione medicine e pratiche non convenzionali utilizzata nel documento comprende tutte le medicine e pratiche definite pure come medicine complementari o medicine integrate.

Le medicine e pratiche non convenzionali oggetto delle presenti linee guida sono individuate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina scientifica avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute.

In coerenza con la delibera n. 3 del 18 maggio 2002 del Consiglio Nazionale FNOMCeO concernente "Linee guida sulle medicine e pratiche non convenzionali", le medicine e pratiche non convenzionali, nella stessa delibera sancite come atto medico e oggetto di attività riservata, comprendono i seguenti sistemi medici e discipline di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo e dell'odontoiatra:

- agopuntura;
- fitoterapia;
- omeopatia.
- omotossicologia
- medicina antroposofica
- ayurvedica
- medicina tradizionale cinese

L'osteopatia e la chiropratica, stante la difforme normativa, non rientrano nella presente normazione.

Tali pratiche vanno esercitate nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia e dalle previsioni del codice di deontologia medica

Le medicine e pratiche non convenzionali in elenco sono le più utilizzate in Italia e nei Paesi occidentali; sono caratterizzate da peculiari teorie, farmacopee e metodi clinici specifici, oggi sottoposte a varie forme di verifica sperimentale e investigate nelle Università e nei maggiori centri di ricerca biomedica; i relativi risultati sono inseriti nelle banche-dati accreditate internazionalmente e la bibliografia, già costituita da migliaia di pubblicazioni, è in continua crescita: sono inserite in alcuni percorsi formativi universitari (Corsi elettivi, Corsi di Perfezionamento post-laurea, Master); il loro insegnamento avviene anche in istituti di formazione privati che si sono impegnati in percorsi di qualità; sono infine spesso erogate da soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione.

Per maggiore garanzia dei cittadini si concorda sulla necessità che vengano istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine e pratiche non convenzionali.

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati ovvero delle associazioni, delle società scientifiche, degli enti privati di formazione delle MNC

si ritiene che:

- A) possano essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione costituiti da professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate che, alla data della richiesta, abbiano svolto in modo continuativo la loro attività da almeno 7 anni in Italia;
- B) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO debbano annualmente dichiarare e comprovare assenza di conflitti di interessi;
- C) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO debbano essere legalmente registrati quali enti senza scopo di lucro;
- D) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO debbano essere realtà istituzionali di chiara fama.

CRITERI DI QUALITÀ DELLA FORMAZIONE IN MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI

Criteria per l'iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine e pratiche non convenzionali

Ai fini della definizione dei criteri sufficienti per l'iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri il percorso formativo deve essere effettuato presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione ad orientamento clinico che corrispondano ai seguenti requisiti:

- i corsi di formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, ayurvedica, medicina tradizionale cinese, dovranno prevedere un monte ore di almeno 600 ore delle quali non meno di 400 ore di formazione teorica, non meno di 100 ore di pratica clinica, a cui vanno sommate n. 100 ore di formazione guidata e lo studio individuale dell'allievo.
- riguardo alle tecniche complementari che richiedono specifica manualità dovrà essere adeguatamente valutato ed elevato il monte ore riservato alla pratica.
- gli insegnamenti di tipo complementare non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
- agli allievi sarà fatto obbligo di frequenza dell'80% delle lezioni sia a livello teorico che pratico.
- i corsi di formazione dovranno prevedere insegnamenti sulle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia.

- la durata dei corsi di formazione non potrà essere inferiore ai 3 anni.
- l'iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri è subordinata al possesso dell'attestato di frequenza e di superamento di una verifica al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché alla discussione finale di una tesi. L'attestato è rilasciato da soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione in conformità ai requisiti richiesti.

Obiettivi formativi generali

- conoscenza dei principi fondamentali delle medicine e pratiche non convenzionali in oggetto (agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, ayurvedica, medicina tradizionale cinese);
- formazione relativa agli aspetti del rapporto tra professionista e paziente e tra professionista e sistemi sanitari;
- comprensione della relazione tra il metodo clinico delle medicine e pratiche non convenzionali e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento non convenzionale;
- capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo;
- apprendimento della semiologia e semeiotica propria di ciascuna delle medicine e pratiche non convenzionali che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari delle stesse;
- conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici delle medicine e pratiche non convenzionali ovvero la individuazione e rappresentazione degli esiti;
- conoscenza delle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia;
- individuazione e utilizzo degli indicatori di efficacia, di costo-beneficio e di rischio-beneficio relativi alle medicine e pratiche non convenzionali in oggetto;
- conoscenza, corretto esercizio e utilizzo delle tecniche manuali costitutive le medicine e pratiche non convenzionali.

Obiettivi formativi specifici

Gli obiettivi formativi specifici delle singole medicine e pratiche non convenzionali, i relativi programmi, i criteri della formazione, la durata dei corsi da fissarsi in un minimo di tre anni e i costi di riferimento verranno definiti dai ministeri competenti, dalle regioni e dagli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in accordo con i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione e le società scientifiche del settore.

Metodologie formative

Le metodologie formative utilizzate nella didattica relativa alle medicine e pratiche non convenzionali sono quelle abitualmente adottate per trasferire competenze e saperi in sanità (sapere, saper fare, saper essere e saper far fare), metodologie che devono mirare a favorire la maggiore partecipazione e interattività possibile tra allievi e docenti.

In tal senso la formazione dovrà essere articolata in:

- lezioni frontali
- seminari/ attività di gruppo/ audit/ pair review/ fad
- formazione sul campo
- tutoraggio
- studio individuale

La formazione sul campo rappresenta certamente un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso formativo efficace. Le regioni, nell'ambito delle proprie funzioni di accreditamento dell'attività formativa favoriscono la possibilità di espletare la pratica, anche attraverso il preventivo accreditamento e quindi l'attivazione di convenzioni con strutture pubbliche o private che hanno esperienza qualificata nel settore.

I soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono inoltre garantire all'allievo attività di tutoraggio nella formazione sul campo una volta terminata la formazione di base.

Programma didattico

Il programma didattico di ciascuna medicina e pratica non convenzionale dovrà essere diversificato riguardo ai contenuti in coerenza con lo specifico profilo professionale del fruitore, medico chirurgo od odontoiatra

Il programma didattico di ciascuna medicina e pratica non convenzionale dovrà, dunque, prevedere un tronco comune di attività formative di base riguardanti aspetti dell'esercizio della professione ritenuti essenziali alla formazione nelle medicine e pratiche non convenzionali del medico chirurgo e dell'odontoiatra nonché attività dedicate alle specifiche esigenze formative dei professionisti interessati.

Norme contro il conflitto di interesse

Nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione in medicine e pratiche non convenzionali e/o a "sponsorizzare" specifici eventi formativi, allo scopo di evitare un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia prevista dalla legislazione ECM.

Ai fini dell'accREDITAMENTO alla formazione i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione adeguano i criteri e gli statuti associativi secondo quanto stabilito dalla presente intesa.

Criteri cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione ai fini del rilascio dei titoli idonei all'iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine e pratiche non convenzionali

Ai fini della definizione dei criteri sufficienti per il rilascio dei titoli idonei all'iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine e pratiche non convenzionali, i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione, devono attenersi ai seguenti criteri:

1. il responsabile didattico del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto all'albo professionale, con almeno 5 anni di esperienza clinica documentata e almeno 7 anni di docenza specifica delle medicine e pratiche non convenzionali in oggetto;
2. i docenti titolari della formazione devono essere prevalentemente professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare;
3. i docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;
4. in particolare ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella medicina e pratica non convenzionale specifica;
5. ogni soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione deve avere un minimo di 3 docenti titolari tutti regolarmente iscritti agli albi espressione delle professioni cui e' diretta la formazione;
6. i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori" e/o "tutor";
7. i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono assicurare la presenza alla verifica finale di un componente esterno, con la funzione di Presidente di commissione esperto nelle medicine e pratiche non convenzionali in oggetto, designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui al presente capitolo hanno vigenza fino ai 6 mesi successivi all'approvazione della presente intesa.

Le disposizioni transitorie di cui al presente capitolo stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l'organigramma didattico alle previsioni contenute nelle presenti linee guida.

Criteri sufficienti - almeno 1 – in fase transitoria, per l'ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine e pratiche non convenzionali:

- a) attestato rilasciato al termine di un corso nella medicina e pratica non convenzionale specifica, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e verifica finale;
- b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a);
- c) certificazione di formazione, documentata per almeno cinque anni, acquisita sotto la supervisione di un medico chirurgo o di un odontoiatra esperto riconosciuto nella materia;
- d) documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina e pratica non convenzionale specifica presso un soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possieda requisiti didattici idonei;
- e) certificazione di pratica clinica nella medicina e pratica non convenzionale specifica, in struttura pubblica da almeno due anni rilasciata dal responsabile della struttura.

Si stabilisce che a partire dalla scadenza della fase transitoria, così come sopra normata ovvero dei 6 mesi successivi all'approvazione della presente intesa, l'iscrizione dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine e pratiche non convenzionali nei relativi elenchi è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad aumentare le ore di insegnamento teorico-pratico a 400 per i corsi conclusi nel 2010, a 500 per i corsi conclusi nel 2011 fino a giungere alla regolamentazione a regime nel 2012; tutto ciò mantenendo il rapporto proporzionale tra attività teorica e pratica già previsto nel capitolo "criteri per l'iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine e pratiche non convenzionali".

Commissione paritetica nazionale Stato-Regioni e FNOMCeO per le medicine e pratiche non convenzionali

Il Gruppo Tecnico Interregionale Medicine Complementari auspica che, presso il Ministero della Salute, venga istituita la Commissione paritetica nazionale Stato-Regioni e FNOMCeO per le medicine e pratiche non convenzionali costituita da:

- n.2 rappresentanti del Ministero della Salute
- n.1 rappresentanti del Ministero dell'istruzione e dell'Università
- n.2 rappresentanti delle Regioni
- n.5 rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

la commissione paritetica nazionale Stato-Regioni e FNOMCeO per le medicine e pratiche non convenzionali avrà durata triennale.

I compiti della Commissione sono:

- definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei soggetti di formazione;
- indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio delle attività formative in medicine e pratiche non convenzionali;
- definizione dei bisogni formativi e dei contenuti dei programmi didattici specifici delle singole medicine e pratiche non convenzionali;
- valutazione nei casi dubbi e contestati delle modalità applicative delle norme transitorie che saranno previste nell'ambito delle medicine e pratiche non convenzionali;
- validazione di progetti di ricerca in ambito specifico e nelle aree di integrazione delle medicine e pratiche non convenzionali;
- predisposizione e tenuta dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati per la formazione;
- attività di verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti necessari per l'accREDITAMENTO e relative misure sanzionatorie in caso di inadempimento;
- previsione di un contributo a carico dei soggetti accreditati per il mantenimento del sistema di valutazione

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO NAZIONALE

Il gruppo tecnico interregionale medicine complementari auspica che presso il ministero della salute venga istituito un comitato tecnico scientifico nazionale costituito da rappresentanze ponderate delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione nelle medicine e pratiche non convenzionali.

I compiti del Comitato tecnico scientifico nazionale sono:

- supporto alla definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei soggetti di formazione;
- individuazione analitica dei bisogni formativi e dei curricula formativi per singole medicine e pratiche non convenzionali e per tipologia di professionisti – destinatari;
- formulazione e attivazione di progetti di ricerca in ambito specifico nelle singole medicine e pratiche non convenzionali e nelle aree di integrazione;
- formulazione e attivazione di criteri, procedure e misure rivolte alla prevenzione e gestione del rischio professionale.

Il gruppo tecnico interregionale medicine complementari auspica che, a livello regionale, con modalità definite dalle singole Regioni, vengano istituiti commissioni regionali e comitati tecnico-scientifici presso la direzione generale degli assessorati alla salute con ruoli e compiti di articolazione locale analoghi agli organismi nazionali previsti dalla presente intesa.